

STATUTO

LIMEUP IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPANNORI LU VIA S. DONNINO
54/C

Numero REA: LU - 237047

Codice fiscale: 02581920465

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

delibera di approvare quanto proposto dal presidente, e quindi di modificare nel senso indicato lo statuto sociale, che, nella sua versione aggiornata, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; omessane da me la lettura integrale per espressa dispensa avutane dalla comparente in assemblea. Il presidente proclama quindi nel senso sopra indicato i risultati della votazione.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara l'assemblea sciolta alle ore dodici.

Io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto e completato a mano da me e da persona di mia fiducia su due pagine di un foglio fin qui del quale ho dato lettura in assemblea alla comparente che lo ha approvato e con me sottoscritto alle ore dodici.

F.to: Lia Chiara Micciché - dr. Andrea Colosimo notaio

ALLEGATO "A" AL NUMERO 16694 DI RACCOLTA

Statuto di impresa sociale in forma di cooperativa ordinaria

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 È costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, l'impresa sociale in forma di società cooperativa denominata "Limeup impresa sociale società cooperativa" o in forma abbreviata "Limeup i.s.s.c.".

1.2 La cooperativa ha sede nel Comune di Capannori, Via S.Donnino 54/C Marlia (LU).

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La cooperativa non ha scopo di lucro ed è disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, si propone di esercitare in via principale e stabile attività di impresa d'interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci, occasioni di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.3 La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 L'impresa sociale Limeup si ispira ai principi fondanti dell'Unione Europea: pace, amicizia tra i popoli, internazionalità dei talenti, attenzione all'am-

biente e alla sostenibilità, e nasce con l'intento di portare sul territorio di riferimento i principi fondanti dell'Unione Europea e una cultura di apertura europeista. L'impresa sociale riconosce l'innovazione sociale come faro e mira a promuovere e sostenere progetti di innovazione e sostenibilità in ambito ambientale, culturale e sociale, rendendo fruibili a tutti le molteplici opportunità che esistono a livello europeo. L'impresa sociale ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 dlgs 112/2017 dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone ritenute: lavoratori molto svantaggiati o svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 112 del 2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

4.2 Le attività di cui al punto 4.1 devono essere esercitate dalla società in via stabile e principale. Per attività principale, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 112/2017, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

4.3 La cooperativa potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- attività di: consulenza, ricerca e scouting di bandi di finanziamento nazionali e internazionali;
- attività di: ideazione, redazione, presentazione ed eventuale gestione di progetti nazionali e internazionali e consulenza inerente detti campi;
- elaborazione e implementazione di piani di fundraising;
- sviluppo di tecnologie IT e fornitura di servizi informatici;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata e promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs.

3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- organizzazione e gestione di attività e servizi di formazione universitaria e

post-universitaria, scientifica e training operativo, avviamento al lavoro, anche su piattaforme digitali e su internet, inclusa la formazione alla imprenditorialità giovanile, innovazione, la formazione linguistica, l'incubazione e l'accelerazione di micro-impresa

- organizzazione e gestione di scambi educativi e culturali ed attività collegate, nonché di attività di mediazione culturale e di avvio e sviluppo di relazioni interculturali, anche fra cittadini e organizzazioni di Paesi diversi;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore, così come ad enti pubblici e privati

4.4 La cooperativa, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la Società potrà altresì svolgere tutte le attività complementari, accessorie ed ausiliarie a quelle sopra indicate, nonché, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o comunque utili, compresi l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto o in appalto di altre aziende purché operanti in settori affini a quelli in cui opera la Società e non a scopo di collocamento sul mercato. Potrà inoltre assumere interessenze, quote o partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali, imprese, consorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scopi affini o analoghi, complementari o strumentali al proprio e potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese deve avvenire a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.5 La Cooperativa potrà assumere incarichi pubblici e privati partecipando anche a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi, che esercitano professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa.

Tali soci, la cui posizione giuridica si configura come "socio – lavoratore" concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano, se chiamata l'assemblea a deliberare, alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategi-

che, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

È prevista la categoria di soci lavoratori svantaggiati così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 7) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla specia-

le categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.3 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

7.5 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.6 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7.7 I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da quote del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 8 (Soci sovventori)

8.1 Al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Detti soci alimentano i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/92.

8.2 Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle quote di sovvenzione.

8.3 Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

8.4 I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal consiglio di amministrazione; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

8.5 Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle quote di sovvenzione o nel "regolamento dei soci sovventori". In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per cui spetterà il rimborso delle quote, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione, ai sensi del successivo articolo 46.

8.6 Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

8.7 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle quote di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 9 (Obblighi del socio)

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni

adottate dagli organi sociali.

9.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 10 (Diritti dei soci)

10.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

10.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

10.3 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

10.4 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

11.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte;

Art. 12 (Recesso del socio)

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

12.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del

recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 (Esclusione)

13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto a), in caso di esclusione, il rapporto di servizio e supporto fornito dal socio cooperatore si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

13.2 Contro la decisione di esclusione da parte dell'organo amministrativo è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità, l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il ricorso deve essere presentato, con i motivi, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

13.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 14 (Liquidazione)

14.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativa.

14.2 Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 19.4.

14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del *de cuius*.

15.2 L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione socia-

le del dante causa. In tal caso, entro e non oltre mesi sei dalla accettazione

dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

15.3 Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che, al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del dante causa, si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

16.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 17 (Strumenti finanziari)

17.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari previsti per le società a responsabilità limitata.

17.2 La cooperativa può effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci nella forma del "prestito sociale". Le somme ottenute attraverso il Prestito sociale devono essere unicamente impiegate per il conseguimento dell'og-

getto sociale ed è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

18.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 19.3 lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

18.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

18.3 Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

19.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. In via eccezionale solo il primo esercizio sociale avrà inizio dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese e terminerà il 31 dicembre 2021.

19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

19.3 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 18.1.

19.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cen-

to;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, con incremento massimo del 40%, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 20 (Ristorni)

20.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato nonché degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente (ivi compreso quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/2017) nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni). Dovrà inoltre tenersi conto del limite previsto dall'art. 3, co. 2, lett. b) e dei limiti comunque previsti dal Dlgs 112/2017.

20.2 Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 21 (Qualificazione)

21.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

21.2 L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili in conformità all'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche e o integrazioni;
2. approva il bilancio sociale ex art. 9, co. 2 del D.Lgs. 112/2017, e successive modifiche e o integrazioni;
3. procede alla nomina dell'organo amministrativo;
4. procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 22 (Competenze)

22.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 36.2 del presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

22.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 36.2 del presente statuto, non fa venire

meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 23 (Convocazione dell'assemblea)

23.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 19.2.

23.2 L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

23.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale o nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea.

23.4 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo PEC l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica precedentemente comunicato e risultante dal libro soci. In caso di convocazione con modalità diversa allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risulti dal libro dei soci.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 24 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

24.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

24.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

24.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 25 (Assemblea totalitaria)

25.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

25.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo ammi-

nistrativo e di controllo non presenti.

Art. 26 (Assemblea - determinazione dei *quorum*)

26.1 salvo quanto previsto espressamente al successivo articolo 27, in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

26.2 L'assemblea in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 27 (Assemblea - *quorum* più elevati)

27.1 Nei casi in cui debba essere deliberato lo scioglimento anticipato della società, la sua proroga, la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché ogni altra operazione straordinaria (trasformazione, fusione, scissione, aumento di capitale, etc.) l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

27.2 In seconda convocazione l'assemblea, nei casi da ultimo indicati è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 28 (Norme per il computo dei *quorum*)

28.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del *quorum* costitutivo siano identificati dal presidente.

28.2 La mancanza del *quorum* costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

28.3 Il *quorum* costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del *quorum* costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il *quorum* costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del *quorum* costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art. 29 (Diritto di voto)

29.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

29.2 Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 30 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

30.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372 c.c., i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Art. 31 (Presidente e segretario dell'assemblea)

31.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

31.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

31.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzio-

ne della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

31.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

31.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

31.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 32 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori; decisioni in forma scritta dei soci)

32.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

32.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

32.3 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione.

32.4 Limitatamente a quelle materie per le quali la legge od il presente do-

cumento non imponga l'adozione del metodo assembleare, le decisioni dei soci, al fine di velocizzarne il procedimento di loro formazione, potranno anche essere adottate con le seguenti modalità.

32.5 La consultazione scritta consiste in una proposta per la quale si richiede l'adesione; essa dovrà essere redatta in forma scritta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, recante l'oggetto della proposta decisione redatto in forma chiara e completa, le relative congrue motivazioni, e sottoscritta in forma autografa o digitale.

32.6 L'iniziativa potrà essere di uno dei soci, e/o dei componenti l'organo amministrativo, ed il documento scritto dovrà, a pena di invalidità della decisione, necessariamente essere comunicato, con ogni mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, a tutti i soci, i componenti l'organo amministrativo, e di quello di controllo ove esistente; la sottoscrizione potrà essere anche digitale.

32.7 La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta o su documento separato, che riproduca, però, la proposta stessa, con la dicitura "favorevole", "contrario" o "astenuto"; le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

32.8 La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro sette giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli, così come indicato dagli articoli 26 e 27.

32.9 La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

32.10 La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione. In ogni caso, entro lo stesso termine, i soci titolari di quote non inferiori nel loro complesso ad un terzo del capitale sociale, potranno opporsi all'utilizzo di questi metodi decisionali, richiedendo la convocazione dell'assemblea, che l'organo amministrativo sarà tenuto ad indire al più presto.

32.11 Tutte le comunicazioni e/o le opposizioni in proposito dovranno essere indirizzate, presso l'indirizzo della società, all'organo amministrativo, il quale sarà tenuto, una volta scaduto il termine dei sette giorni, a comunicare con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, a tutti i soci, a tutti i componenti l'organo amministrativo medesimo, ed a quelli dell'eventuale organo di controllo, l'esito della consultazione, quando anche negativo, nonché a riportare il tenore della decisione, o del suo rigetto, sul relativo libro sociale, entro e non oltre 15 (quindici) giorni.

La documentazione della consultazione per iscritto, in originale, deve essere conservata agli atti della società. Compete ai soci il diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento detta documentazione come anche il Libro delle decisioni dei soci.

Art. 33 (Assemblee speciali)

33.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna cate-

goria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

33.2 L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

33.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

33.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

TITOLO VI

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 33 bis (Requisiti per l'assunzione carica di amministratore)

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Al riguardo, non possono assumere cariche sociali e se assunte decadono, i soggetti che si trovano nel caso di:

●condanna (con sentenza anche non definitiva), sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto che dispone il giudizio o il giudizio immediato per i delitti previsti dalle i) norme in materia di società e fallimentare;iii) norme che individuano i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica, oppure in materia tributaria; e, infine, dalle iii) norme in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e dalla disciplina dell'immigrazione;

●sottoposizione, anche provvisoria, alle misure di prevenzione disposte ai sensi del Codice delle leggi antimafia;

●condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

●applicazione, anche provvisoria, di una misura cautelare di tipo personale. I componenti degli organi amministrativi devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra le persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva pluriennale, anche alternativamente:

- nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;

- nella ricerca e/o gestione di bandi pubblici e/o privati afferenti la ricerca di fondi e/o alla gestione di progetti inerenti le attività indicate al precedente articolo 4.1 (Oggetto sociale);

- nell'ambito informatico;

- nell'ambito della promozione delle attività di impresa e non, quali ad esem-

pio agente di commercio; promotore etc.

- attraverso l'esercizio, anche alternativo, di attività di amministrazione, attività di controllo, di compiti direttivi, di attività professionali, di insegnamento universitario, di funzioni amministrative o dirigenziali in società comparabili per dimensione o complessità o in settori attinenti a quello della società;

- di strategia aziendale;

- di relazioni con gli enti pubblici

- Nell'ambito della comunicazione digitale e non

- Nell'ambito dell'organizzazione di eventi

Per quanto attiene ai requisiti di autonomia e di indipendenza dei componenti degli organi sociali. Tali cariche sono precluse:

- a coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nell'anno precedente, le vesti di Sindaco, Presidente della Provincia;

- ai membri del Parlamento o del Parlamento europeo;

- ai componenti del consiglio o della giunta di una regione.

Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche.

Tali previsioni, finalizzate al miglior assolvimento dei compiti e delle funzioni connesse all'incarico, sono applicate se non violano l'uguaglianza e le pari opportunità tra i soci purché siano assistite dai canoni della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'adequatezza. Altresì, non si applicano se in contrasto e incompatibili con le norme codicistiche e speciali che regolano le "Cooperative".

Art. 34 (Consiglio di amministrazione)

34.1 La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori;

34.2 Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017.

34.3 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 35 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

35.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

35.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma c.c.;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

f) l'ammissione di nuovi soci;

g) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;

h) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;

i) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;

j) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;

k) l'obbligo di redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

In ogni caso sono di competenza dell'assemblea ordinaria, che deve autorizzare l'organo amministrativo, i seguenti atti di gestione:

a) acquisto, anche mediante sottoscrizione del relativo capitale in sede di costituzione, di partecipazioni in altre società ed ogni altro successivo atto di gestione di disposizione delle quote societarie possedute dalla società;

b) assunzione di forme di indebitamento e di finanza di qualsiasi genere, superiori a € 10.000,00 ivi inclusa la prestazione di garanzie reali o personali, quest'ultime qualunque sia l'importo; come anche la concessione di prestiti o finanziamenti a terzi, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge e dall'oggetto sociale, qualunque sia l'importo;

c) la cessione a titolo di compravendita, permuta o qualsiasi altra forma della proprietà e/o la costituzione, modificazione e trasferimento, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, di diritti reali di godimento e/o garanzia, su beni immobili, aziende o loro rami e brevetti;

d) la partecipazione a gare nazionali e internazionali per l'acquisizione di nuovi contratti, concessioni, licenze, e altre analoghe autorizzazioni, qualora esse abbiano un valore eccedente gli Euro 40.000,00 (quarantamila Euro e zero centesimi);

e) qualsiasi atto e/o contratto, compresi quelli con cui si esternalizzano i servizi, di valore superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila Euro e zero centesimi).

Per quanto concerne i precedenti punti d) ed e) l'autorizzazione dell'assemblea si rende necessaria se tali atti non sono previsti negli atti di programmazione, nei piani di investimento, nei budget e negli eventuali piani operativi triennali di impresa

Art. 36 (Presidente del consiglio di amministrazione)

36.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

36.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

36.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 37 (Organi delegati)

37.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2331 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di

esercizio della delega.

37.2 Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal consorzio e dalle sue controllate.

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)

38.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

38.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

38.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

38.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

38.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

38.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

38.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

38.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

38.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

38.10 Le decisioni del Consiglio di amministrazione, al fine di velocizzarne il procedimento di loro formazione, potranno anche essere adottate attraverso la procedura di "consultazione scritta" come già indicato per l'Assemblea.

38.11 Detta procedura consiste in una proposta per la quale si richiede l'adesione; essa dovrà essere redatta in forma scritta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, recante l'oggetto della proposta decisione redatto in forma chiara e completa, le relative congrue motivazioni, e sottoscritta in forma autografa o digitale.

38.12 L'iniziativa potrà essere di uno dei componenti l'organo amministrativo, ed il documento scritto dovrà, a pena di invalidità della decisione, necessariamente essere comunicato, con ogni mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, a tutti i componenti l'organo amministrativo, e di quello di controllo ove esistente; la sottoscrizione potrà essere anche digitale. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il consenso alla stessa e la menzione del parere dell'organo di

controllo, ove nominato.

38.13 Al documento deve essere allegato l'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato, in modo che gli amministratori possano prenderne visione.

38.14 Anche in questo caso si applica quanto previsto all'articolo 12.5., con i dovuti adattamenti e le seguenti precisazioni:

a) la decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro tre giorni dall'invio della proposta di decisione, i voti favorevoli della maggioranza dei Consiglieri;

b) entro lo stesso termine, anche un solo consigliere o un componente dell'Organo di controllo, se nominato, potrà opporsi all'utilizzo di questi metodi decisionali, richiedendo la convocazione del Consiglio, che il presidente sarà tenuto ad indire al più presto.

38.15 La decisione assunta dagli amministratori, una volta scaduto il termine dei tre giorni, deve essere comunicata con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, all'eventuale organo di controllo, l'esito della consultazione, quand'anche negativo.

38.16 L'organo amministrativo è tenuto a riportare il tenore della decisione, o del suo rigetto, con le relative menzioni nel Libro delle decisioni degli amministratori entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'adozione della stessa. La relativa documentazione, in originale, deve essere conservata agli atti della società.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)

39.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale se esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

39.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

39.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

39.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale se esistente, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

39.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 40 (Compensi agli amministratori)

40.1 Spetta all'assemblea determinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e sentito il parere del collegio sindacale ove esistente, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

40.2 Ai membri dell'organo di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

40.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

40.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 41 (Rappresentanza)

41.1 Il presidente dell'organo amministrativo, o l'amministratore unico, ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente o l'amministratore unico perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

41.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

41.3 Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, o l'amministratore unico, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 42 (Nomina e requisiti)

42.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il presidente del collegio è nominato dalla stessa assemblea.

42.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, e 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

42.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

42.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Art. 43 (Funzioni e poteri)

43.1 l'organo sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del Dlgs 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo Settore di cui all'art. 5 comma 1, lettera G, legge 6 giugno 2016 n. 106 comma 2. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

43.2 l'organo sindacale, qualora non venga nominato il revisore legale dei conti nella forma di revisore unico o società di revisione, ove previsto dalla legge, esercita il controllo contabile.

43.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

43.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

43.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

43.6 Il collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Art. 44 (Controllo contabile)

44.1 Il controllo contabile, in base alla decisione dell'assemblea ordinaria spetta al collegio sindacale o al revisore legale dei conti.

Come revisore può essere nominato un revisore unico o una società di revisione.

44.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il collegio sindacale, ove nominato, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

44.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

44.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409-*quinquies*, co. 1, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

44.5 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

45.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

46.1 In caso di scioglimento volontario dell'ente o di Perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni, è devoluto, salvo quanto specificatamente previsto in tema di società cooperative (Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-

la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59) ad altri enti del terzo settore costituiti od operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Regolamenti)

48.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

48.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dall'art. 2514, comma 1, lett. a);
- c) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento;
- d) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci;
- e) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

48.2 I principi in materia di dividendi, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

49.1 L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società e delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, anche con pubblicazione sul proprio sito a cui, i soggetti previsti dal presente articolo, possono accedere con credenziali personali.

49.2 Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

49.3 In tutti i casi di modifiche statutarie e in relazione alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, i lavoratori e gli utenti, anche per il tramite di loro rappresentanti, sono convocati all'assemblea dei soci nelle modalità di cui al precedente art. 13 al fine di potervi partecipare, assistervi, ed esercitare eventualmente una influenza sulle decisioni che devono essere assunte dall'assemblea stessa, escluso ogni diritto di voto.

49.4 Nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., ridotti della metà, i lavoratori nomineranno almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

Art. 50 (Rinvio)

50.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

50.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Lia Chiara Miccichè - dr. Andrea Colosimo notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23
COMMA 3,4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO DELLE IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN VIA TELEMATICA MEDIANTE M.U.I.

ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI LIVORNO